

ISSR
BERGAMO

**Istituto Superiore
di Scienze Religiose**

Statuto

Titolo I: NATURA E FINALITÀ

Art. 1

§ 1 - L'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Bergamo (ISSRBg), promosso dalla Diocesi stessa, è una istituzione accademica ecclesiastica eretta dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione e collegata alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale (FTIS), che ne assume la responsabilità accademica e con la quale viene stipulata una debita convenzione.

§ 2 - Nell'ordinamento canonico l'ISSRBg è persona giuridica pubblica, eretta dal Vescovo diocesano per promuovere l'insegnamento della dottrina cristiana; esso è regolato in base alle norme contenute nel Codice di Diritto Canonico, nella Normativa per gli ISSR della Santa Sede, nello Statuto della FTIS e nel presente Statuto.

§ 3 - L'ISSRBg ha la sua sede a Bergamo, in via Arena 11, presso il Seminario Vescovile Giovanni XXIII, con il quale ha stipulato una debita convenzione per l'uso dei locali.

Art. 2

§ 1 - Lo scopo dell'ISSRBg è di fornire una seria formazione teologico-pastorale ai fedeli laici, compresi i consacrati, per una più cosciente e attiva partecipazione all'evangelizzazione e all'animazione cristiana della società, per la preparazione ai vari ministeri e servizi ecclesiali, per l'acquisizione di competenze necessarie in vista dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole, per un debito aggiornamento teologico e culturale.

§ 2 - L'ISSRBg persegue la propria finalità proponendo l'approfondimento e la trattazione sistematica, con metodo scientifico, della Dottrina cattolica attinta dalla Rivelazione. Pertanto, esso promuove la ricerca delle risposte agli interrogativi umani, alla luce della stessa Rivelazione, con l'ausilio delle scienze filosofiche, delle scienze umane e degli altri ambiti disciplinari che si occupano di studi religiosi.

§ 3 - L'ISSRBg rilascia i gradi accademici di *Baccalaureato in Scienze Religiose* (ciclo triennale) e di *Licenza in Scienze Religiose* (ciclo quinquennale), conferiti a nome della FTIS.

Art. 3

La responsabilità dell'andamento e della promozione dell'ISSRBg spetta:

- a) al Vescovo di Bergamo, in qualità di Moderatore, per quanto riguarda, in particolare: la salvaguardia e la promozione della fede cattolica; la ricerca e la qualificazione del corpo docente; il sostegno economico dell'Istituto;
- b) alla Conferenza Episcopale Italiana, d'intesa e in stretta collaborazione con il Dicastero per la Cultura e l'Educazione, per quanto concerne la verifica e la supervisione circa la realizzazione delle finalità pastorali dell'ISSRBg;
- c) alla FTIS in quanto garante, presso il Dicastero per la Cultura e l'Educazione, del livello accademico-scientifico dell'ISSRBg e della idoneità del medesimo al perseguimento delle finalità stabilite dallo statuto.

Titolo II: AUTORITÀ ACCADEMICHE

Art. 4

L'ISSRBg è governato da autorità *comuni* con la FTIS, cui è collegato, e da autorità *proprie*.

- Autorità *comuni*: il Gran Cancelliere; il Preside della Facoltà Teologica; il Consiglio di Facoltà.
- Autorità *proprie*: il Moderatore; il Direttore; il Consiglio d'Istituto.

Art. 5

Gran Cancelliere, in base agli Statuti della FTIS, è l'Arcivescovo di Milano; a lui spetta, per ciò che concerne l'ISSRBg:

- a) richiedere al Dicastero per la Cultura e l'Educazione, tramite la Conferenza Episcopale Italiana, l'erezione dell'Istituto, presentandone, per l'approvazione, il piano di studi e lo statuto;

- b) promuovere l'impegno scientifico e procurare che la dottrina cattolica sia integralmente custodita;
- c) informare il Dicastero per la Cultura e l'Educazione circa le questioni più importanti e inviare alla medesima, ogni cinque anni, una relazione particolareggiata riguardante la vita e l'attività dell'Istituto.
- d) nominare il Direttore, scelto tra una terna di docenti stabili designati dal Consiglio d'Istituto, acquisito il parere favorevole del Consiglio della Facoltà di Teologia e con il nulla osta del Moderatore.

Art. 6

Al *Presidente della FTIS*, le cui funzioni sono precisate nell'art. 8 del relativo statuto, spetta, per ciò che concerne la vita dell'ISSRBg:

- a) convocare e presiedere il Consiglio di Facoltà e il Collegio plenario dei Docenti della FTIS per questioni riguardanti l'ISSRBg;
- b) regolare, congiuntamente ai Direttori degli ISSR collegati alla Facoltà, le questioni comuni;
- c) presiedere, personalmente o tramite un suo delegato, le sessioni di esame per il conseguimento dei gradi accademici;
- d) firmare i diplomi dei gradi accademici dell'ISSRBg;
- e) fornire annualmente al Consiglio di Facoltà informazioni sull'andamento dell'ISSR;
- f) presentare ogni cinque anni al Consiglio di Facoltà una relazione sulla vita e l'attività dell'ISSRBg, preparata dal Direttore dell'Istituto, per l'approvazione e inoltrarla al Gran Cancelliere, perché sia trasmessa al Dicastero per la Cultura e l'Educazione.

Art. 7

Al *Consiglio di Facoltà*, la cui composizione e funzione sono precisate all'art. 11 dello statuto della FTIS, spetta, per quanto riguarda l'ISSRBg:

- a) esaminare e approvare il piano degli studi, lo statuto e il regolamento

dell'ISSRBg;

- b) dare il benestare per la nomina del Direttore dell'Istituto;
- c) esprimere il proprio giudizio circa l'idoneità dei docenti dell'ISSRBg in occasione della loro cooptazione e della loro promozione a stabili;
- d) esaminare ed approvare le informazioni che il Preside della Facoltà dovrà fornire annualmente sull'andamento dell'ISSRBg;
- e) comprovare la consistenza e la funzionalità delle strutture e dei sussidi dell'ISSRBg, in particolare della biblioteca;
- f) approvare la relazione quinquennale sulla vita e l'attività dell'ISSRBg preparata dal Direttore dell'Istituto e sottoposta all'approvazione del Consiglio d'Istituto;
- g) proporre al Gran Cancelliere che venga chiesta al Dicastero per la Cultura e l'Educazione la sospensione dell'ISSRBg qualora esso risultasse inadempiente.

Art. 8

Il *Moderatore* dell' Istituto è il Vescovo di Bergamo; a lui compete:

- a) procurare che la dottrina cattolica sia integralmente custodita e fedelmente trasmessa;
- b) dare il nulla osta per la nomina del Direttore dell'Istituto;
- c) nominare i docenti stabili – acquisito il parere favorevole della Facoltà di Teologia – e gli altri docenti dell'ISSR, concedendo la *missio canonica* a coloro che insegnano discipline concernenti la fede e la morale, dopo aver emesso la professione di fede, nonché la *venia docendi* a coloro che insegnano altre discipline;
- d) revocare la *missio canonica* o la *venia docendi*, atteso l'art. 12 § 2;
- e) sorvegliare l'andamento dottrinale e disciplinare dell'Istituto, riferendone al Gran Cancelliere, e significare alla FTIS le maggiori difficoltà di cui venisse a conoscenza, per prendere le adeguate misure;
- f) nominare il Vice Direttore, l'Economo, i membri del Consiglio degli Affari Economici e il Segretario, sentito il Direttore dell'Istituto;

- g) firmare i diplomi dei gradi accademici dell'Istituto insieme con il Preside della Facoltà e il Direttore dell'Istituto;
- h) approvare i bilanci consuntivi e preventivi e gli atti di straordinaria amministrazione dell'Istituto.

Art. 9

§ 1 - Il *Direttore* dell'Istituto è nominato dal Gran Cancelliere, con il benestare del Consiglio della Facoltà e il nulla osta del Moderatore, ed è scelto tra una terna di docenti stabili designati dal Consiglio d'Istituto; rimane in carica cinque anni ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta.

§ 2 - Al Direttore compete:

- a) rappresentare l'Istituto davanti al Moderatore, alle autorità della Facoltà e alle autorità civili;
- b) dirigere e coordinare l'attività dell'Istituto, particolarmente sotto l'aspetto dottrinale, disciplinare ed economico;
- c) firmare i diplomi dei gradi accademici dell'Istituto, insieme con il Preside della Facoltà e con il Moderatore;
- d) dare il proprio parere al Moderatore per la nomina del Vice Direttore, dell'Economo, dei membri del Consiglio degli Affari Economici e del Segretario;
- e) convocare e presiedere le varie sessioni del Consiglio d'Istituto, del Consiglio per gli Affari Economici e del Collegio plenario dei docenti;
- f) presenziare alle assemblee degli studenti di persona o per delega;
- g) redigere la relazione quinquennale sulla vita dell'Istituto e, dopo averla sottoposta all'approvazione del Consiglio d'Istituto, presentarla al Preside della Facoltà;
- h) esaminare le richieste e i ricorsi dei docenti e degli studenti, prospettando, nei casi più gravi non risolti dal Consiglio d'Istituto, la soluzione al giudizio della Facoltà;
- i) svolgere gli atti di ordinaria amministrazione dell'Istituto;
- j) dirigere l'attività degli Officiali e del personale ausiliario dell'Istituto.

§ 3 - Il Vice-Direttore, nominato dal Moderatore tra i Docenti dell'Istituto,

sentito il parere del Direttore, rimane in carica nello stesso periodo del Direttore, coadiuvandolo nei suoi compiti e sostituendolo in caso di necessità.

Art. 10

§ 1 - Il *Consiglio d'Istituto* ha la responsabilità diretta e specifica dell'Istituto; ed è così composto:

Direttore dell'Istituto, che lo presiede; Vice-Direttore; delegato del Moderatore; delegato del Preside della Facoltà; tutti i docenti stabili dell'Istituto; due rappresentanti degli altri docenti e due rappresentanti fra gli studenti ordinari, eletti ogni anno secondo i criteri definiti nel Regolamento; Segretario con compiti di attuario. Tutti sono membri di diritto.

§ 2 - Il Consiglio di Istituto decide con la maggioranza dei membri di diritto e, per quanto riguarda le questioni personali, con la maggioranza dei due terzi. Quando si tratta di questioni inerenti al corpo docente, i rappresentanti degli studenti non partecipano alla discussione e alla relativa votazione.

§ 3 - Spetta al Consiglio d'Istituto:

- a) stabilire il piano di studio, il testo dello statuto e del regolamento dell'Istituto, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Facoltà;
- b) designare la terna di docenti stabili da proporre al Moderatore per la nomina a Direttore;
- c) proporre al Moderatore le nomine dei docenti;
- d) approvare la relazione quinquennale sulla vita e l'attività dell'Istituto preparata dal Direttore.

§ 4 - Il Consiglio d'Istituto viene convocato dal Direttore almeno due volte lungo l'anno accademico e, in via straordinaria, su richiesta della maggioranza del Consiglio stesso.

Titolo III: I DOCENTI

Art. 11

§ 1 - I docenti dell'Istituto devono soddisfare le condizioni stabilite dalla Costituzione Apostolica *Veritatis Gaudium* e dalle annesse *Ordinationes*,

soprattutto per quanto concerne la cooptazione e la promozione. Essi devono distinguersi per l'idoneità scientifico-pedagogica, onestà di vita, integrità di dottrina, dedizione al dovere, impegno alla collaborazione, così da poter efficacemente contribuire al raggiungimento delle finalità dell'Istituto.

Il loro insegnamento deve essere improntato all'adesione alla divina Rivelazione, alla fedeltà al Magistero della Chiesa e al rispetto della verità scientifica.

§ 2 - Coloro che insegnano negli ISSR devono ricevere la *missio canonica* o la *venia docendi*, concordemente con l'art. 8 c.

§ 3 - I docenti dell'Istituto si dividono in *stabili*, che possono essere ordinari o straordinari, e *non stabili*, che possono essere incaricati, assistenti o invitati. Il numero dei docenti stabili non sarà comunque inferiore a cinque, scegliendoli all'interno delle seguenti aree disciplinari: Sacra Scrittura, Teologia dogmatica, Teologia morale-pastorale, Filosofia, Scienze umane.

§ 4 - Tutti i docenti impegnati nell'Istituto compongono il *Collegio plenario dei docenti*, che, convocato e presieduto dal Direttore, si riunisce almeno una volta all'anno per una comune valutazione della vita dell'Istituto, per un aggiornamento delle prospettive e per una maggior conoscenza e collaborazione fra docenti; ad esso spetta la nomina dei due docenti non stabili che compongono il Consiglio d'Istituto.

Art. 12

§ 1 - I docenti sono nominati, su proposta del Consiglio d'Istituto e per gli stabili previo il giudizio di idoneità del Consiglio di Facoltà, dal Moderatore, il quale conferisce la *missio canonica* a coloro che insegnano materie concernenti la fede e la morale, dopo la debita la professione di fede, e la *venia docendi* agli altri docenti (cfr. Cost. Apost. *Veritatis Gaudium*; CIC, can. 812).

§ 2 - Il Moderatore può privare della *missio canonica* o della *venia docendi* il docente che abbia insegnato contro la dottrina cattolica o si sia mostrato non più idoneo all'insegnamento, fatto sempre salvo il diritto di difesa e osservato quanto prescritto dalla Costituzione Apostolica *Veritatis Gaudium*.

§ 3 - I docenti stabili, al termine dell'anno accademico nel quale hanno

compiuto il settantesimo anno di età, cessano dall'ufficio. Ai docenti ordinari, che a motivo di assunzione di un ufficio più importante o per malattia o per età cessano dall'insegnamento, è conferito il titolo di docenti emeriti.

Gli altri docenti, che abbiano insegnato almeno dieci anni, possono essere annoverati tra gli emeriti dal Consiglio d'Istituto. I docenti emeriti e i docenti già incaricati possono essere *invitati* per l'insegnamento di singoli corsi fino all'età di settantacinque anni.

§ 4 - Ai docenti non stabili viene affidato un incarico triennale, rinnovabile in rapporto alle esigenze dell'Istituto, ma non oltre il settantesimo anno di età; tuttavia, fino al settantacinquesimo anno possono essere *invitati* per l'insegnamento di singoli corsi.

Art. 13

§ 1 - I docenti stabili devono distinguersi per ricchezza di dottrina, per testimonianza di vita, per senso di responsabilità ecclesiale ed accademica.

§ 2 - I docenti stabili devono essere in possesso per le discipline ecclesiastiche del congruo Dottorato conseguito in una istituzione ecclesiastica; per le discipline non ecclesiastiche il titolo richiesto è quello di secondo ciclo degli studi superiori;

§ 3 - I docenti stabili non possono essere contemporaneamente stabili in altre Istituzioni accademiche ecclesiastiche o civili. Inoltre, l'incarico di docente stabile è incompatibile con altri ministeri pastorali o attività che ne rendano impossibile l'adeguato svolgimento in rapporto sia alla didattica sia alla ricerca.

Art. 14

§ 1 - I docenti *stabili ordinari* sono professori destinati a titolo definitivo e a tempo pieno all'ISSRBg; essi si occupano della ricerca scientifica, attendono alle mansioni d'insegnamento e all'assistenza accademica degli studenti, partecipano attivamente alla vita dell'Istituto e in particolare agli organismi collegiali.

§ 2 - I requisiti per essere promosso a docente ordinario, oltre a quelli già indicati, sono: aver insegnato con efficacia almeno tre anni come docente straordinario la disciplina al cui insegnamento è chiamato nell'Istituto; aver

pubblicato lavori che segnino un progresso nella disciplina insegnata; avere il consenso scritto del proprio Ordinario.

Art. 15

I docenti *stabili straordinari* sono professori destinati a tempo pieno all'ISSRBg; i requisiti per essere nominato docente straordinario, oltre a quelli già indicati, sono: aver dimostrato attitudine all'insegnamento universitario; aver dimostrato attitudine alla ricerca mediante adeguate pubblicazioni scientifiche; avere il consenso scritto del proprio Ordinario.

Art. 16

I docenti *non stabili* — incaricati, assistenti, invitati — devono avere almeno la Licenza in una disciplina ecclesiastica o una Laurea specialistica (o equivalente) e devono essere capaci di indagine scientifica e avere buone attitudini all'insegnamento.

Art. 17

§ 1. La proposta al Moderatore dei nominativi dei docenti avviene ad opera del Consiglio di Istituto con proposta scritta e motivata, approvata con votazione dalla maggioranza assoluta dei membri del Consiglio appositamente convocati dal Direttore.

§ 2 - Dopo cinque anni d'insegnamento di un Docente straordinario il corpo dei Docenti ordinari deve esprimere un giudizio motivato scritto sulla idoneità di questi ad essere promosso docente ordinario.

§ 3 - Qualora un docente non stabile acquisisca le condizioni previste dallo Statuto per essere promosso a docente stabile, il Consiglio d'Istituto potrà presentare la sua candidatura al Moderatore, il quale procederà alla sua nomina dopo aver ottenuto il giudizio di idoneità dal Consiglio della FTIS.

Titolo IV: GLI STUDENTI

Art. 18

§ 1 - L'ISSRBg è aperto a tutti i fedeli cattolici laici, compresi i consacrati, i quali, forniti di regolare attestato, idonei per la condotta morale e per i

precedenti studi, desiderino avere una qualificata preparazione nelle Scienze Religiose.

§ 2 - Coloro che desiderano iscriversi all'Istituto devono indirizzare al Direttore una domanda scritta in cui si indichino le motivazioni della richiesta e si accettino le norme di partecipazione contenute nello Statuto e nel Regolamento. Per gli studenti ordinari e straordinari, la domanda deve essere accompagnata da una lettera di presentazione da parte del proprio Parroco o di altro Sacerdote diocesano, per i laici, e da parte del proprio Superiore, per i consacrati.

§ 3 - Gli *studenti* possono essere *ordinari, straordinari, uditori e ospiti*. Tutti sono tenuti ad osservare le norme dell'ISSRBg circa l'ordinamento generale e la disciplina – in primo luogo circa i programmi degli studi, la frequenza, gli esami –; essi partecipano alla vita dell'Istituto nei modi determinati dal presente Statuto e dal Regolamento.

§ 4 - All'inizio dell'anno accademico il numero complessivo degli studenti ordinari non deve essere inferiore a settantacinque.

Art. 19

§ 1 - Sono studenti *ordinari* coloro che, aspirando a conseguire i gradi accademici rilasciati dalla Facoltà, frequentano tutti i corsi e le esercitazioni prescritte dall'Istituto.

§ 2 - Per essere ammesso come studente ordinario al ciclo che conduce al *Baccalaureato in Scienze Religiose* è necessario aver conseguito il titolo di studio prescritto per l'ammissione all'Università di Stato. A discrezione del Direttore, potrà essere richiesta allo studente la frequenza previa di qualche corso integrativo, con il regolare superamento dei rispettivi esami.

§ 3 - Per essere ammesso come studente ordinario al ciclo che conduce alla *Licenza in Scienze Religiose* è necessario essere in possesso del *Baccalaureato in Scienze Religiose*.

Art. 20

§ 1 - Sono studenti *straordinari* coloro che, pur frequentando tutte le discipline o una buona parte di esse con relativo esame, sono privi del titolo

di studio prescritto per l'ammissione all'Università di Stato o non ambiscono ad ottenere il grado accademico. Per l'iscrizione è necessario che lo studente dimostri di aver idoneità a frequentare i corsi per i quali richiede l'iscrizione.

§ 2 - Gli studenti straordinari non possono ottenere i gradi accademici, ma possono chiedere un attestato di frequenza ai corsi e, dopo il superamento dei rispettivi esami, l'attestazione del voto conseguito. Il *curriculum* di detti studenti può essere valutato dal Consiglio di Istituto ai fini del passaggio a studenti ordinari solo qualora, *in itinere*, lo studente entrasse in possesso delle condizioni previste dall'articolo precedente.

Art. 21

Sono studenti *uditori* coloro che, con il consenso del Direttore, sono ammessi a frequentare solo alcuni corsi offerti dall'Istituto (con eventuale possibilità di sostenere l'esame), in vista del rilascio del relativo attestato di frequenza.

Art. 22

Sono studenti *ospiti* coloro che sono iscritti alla Facoltà di Teologia, ad un altro ISSR o ad altro istituto universitario, e ottengono dal Direttore la possibilità di frequentare alcuni corsi e di sostenere i relativi esami per un eventuale riconoscimento in un altro Istituto.

Art. 23

Vengono considerati studenti *fuori corso* coloro che hanno completato la frequenza del *curriculum* degli studi, ma non hanno completato le prove d'esame o altri adempimenti previsti dal piano di studi dopo un anno dalla conclusione della frequenza; oppure coloro che devono motivatamente sospendere la frequenza ai corsi per più di due anni consecutivi.

Art. 24

Per poter essere ammessi agli esami è necessario che lo studente abbia seguito le lezioni con una frequenza non inferiore ai due terzi delle ore delle singole discipline.

Art. 25

Gli studenti provenienti da istituzioni accademiche, come Università, Facoltà Teologiche, Seminari teologici, Istituti Superiori di Scienze Religiose, possono chiedere il riconoscimento dei corsi svolti e degli anni di studio ivi regolarmente compiuti; spetta al Direttore valutare tale riconoscimento, in base al piano di studi dell'ISSRBg.

Art. 26

Per gravi infrazioni di ordine disciplinare e morale, il Direttore può decidere di sospendere o dimettere uno studente, dopo aver consultato il Consiglio d'Istituto. Il diritto alla difesa sarà comunque tutelato, anche mediante ricorso al Moderatore.

Art. 27

Gli studenti possono riunirsi in assemblea di classe o di istituto, in sedi e orari concordati con il Direttore e secondo le indicazioni contenute nel Regolamento, occupando non più di due ore scolastiche ogni semestre. Eleggono i loro delegati nel Consiglio d'Istituto secondo le modalità definite nel Regolamento.

Titolo V: GESTIONE E AMMINISTRAZIONE

Art. 28

La vita dell'Istituto si giova di alcuni *ufficiali*: il Segretario, l'Economo; essi sono nominati dal Moderatore, sentito il Direttore dell'Istituto, per un quinquennio al termine del quale possono essere riconfermati.

Art. 29

Il *Segretario* è responsabile della segreteria dell'Istituto; a lui spetta in particolare:

- a) coadiuvare il Moderatore, il Direttore e il Consiglio di Istituto nell'adempimento dei loro compiti;
- b) curare la ricezione, la custodia e la consegna della documentazione concernente l'attività dell'Istituto, autenticando con la sua firma le copie

conformi all'originale;

- c) curare la redazione degli elenchi degli studenti e l'informazione necessaria circa il calendario, gli esami, i corsi e altre iniziative dell'Istituto;
- d) fungere da attuario del Consiglio d'Istituto e del Collegio plenario dei docenti.

Art. 30

L'*Economo* coadiuva il Direttore nella gestione economica ordinaria dell'Istituto; a lui spetta in particolare:

- a) provvedere a tutti gli adempimenti di natura economica e fiscale;
- b) curare la redazione dei registri contabili;
- c) compilare i bilanci preventivo e consuntivo;
- d) essere membro del Consiglio per gli Affari Economici con funzioni di segretario.

Art. 31

Il Segretario e l'Economo possono essere coadiuvati da personale *ausiliario*, scelto dal Direttore, con l'assenso del Moderatore e sentito il Consiglio per gli Affari Economici dell'Istituto. Tale personale agisce nei termini indicati nell'atto del loro incarico.

Art. 32

§ 1 - La gestione economica dell'Istituto è sotto la sorveglianza di un *Consiglio degli affari economici*, composto di almeno tre membri, nominati dal Moderatore, sentito il Direttore; ne è membro, con funzioni di segretario, l'Economo dell'Istituto. Esso dura in carica cinque anni.

§ 2 - Tale Consiglio è convocato e presieduto dal Direttore, e si riunisce almeno due volte l'anno, per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, da presentare al Consiglio d'Istituto e al Moderatore; inoltre, offre al Direttore il suo parere sulle questioni da questi proposte.

Art. 33

Le modalità di partecipazione degli studenti alle spese dell'Istituto, mediante

il pagamento di tasse per l'ammissione, per l'iscrizione annuale, per gli esami e per i diplomi relativi ai gradi accademici da conseguire, vengono determinate nel Regolamento.

Titolo VI: ORDINAMENTO DEGLI STUDI

Art. 34

§ 1 - L'ISSRBg prevede un *curriculum* di studi della durata di cinque anni, strutturato in due cicli: il primo composto da un triennio, al termine del quale viene conseguito il *Baccalaureato in Scienze Religiose*, ed il secondo da un successivo biennio, al termine del quale viene conseguita la *Licenza in Scienze Religiose*.

§ 2 - Nel primo ciclo sono trattate soprattutto le fondamentali discipline filosofiche e teologiche, in modo tale che al titolo conclusivo del *Baccalaureato in Scienze Religiose* corrisponda la completezza del percorso. Al secondo ciclo sono riservate soprattutto le discipline caratterizzanti l'indirizzo specialistico.

§ 3 - L'ISSRBg prevede due indirizzi di specializzazione: *pedagogico-didattico e pastorale-catechetico-liturgico*.

Art. 35

Il numero complessivo di crediti nel primo ciclo sarà pari a 180 *ECTS* e nel secondo ciclo a 120 *ECTS*, comprendendo corsi, seminari, laboratori e tirocini.

Art. 36

§ 1 - Il programma degli studi e il curriculum dell'ISSRBg prevede nel Triennio almeno le seguenti discipline:

- Storia della Filosofia
- Filosofia sistematica
- Sacra Scrittura
- Introduzione alla Teologia
- Teologia fondamentale
- Teologia dogmatica
- Teologia morale
- Teologia spirituale

- Teologia Liturgica
- Storia della Chiesa e Patrologia
- Diritto Canonico
- Scienze Umane (Psicologia, Pedagogia, e Sociologia)

§ 2 - Nel Biennio vengono proposti corsi riferiti ad altre discipline teologiche, nonché ad altre discipline di indirizzo didattico e pastorale, quali:

- Teologia pastorale
- Catechetica
- Storia e Teologia delle religioni
- Scienze della religione
- Didattica generale e Didattica dell'IRC
- Teoria della scuola e legislazione scolastica

§ 3 - Sono previste anche discipline complementari e opzionali.

Art. 37

Il profitto degli studenti è verificato attraverso esami relativi ai singoli corsi. Nell'anno accademico sono previste quattro sessioni ordinarie di esami, che possono avere più appelli. La valutazione degli esami è espressa in trentesimi. Per essere ammesso all'esame lo studente deve essere in regola con la frequenza e con gli obblighi amministrativi, nonché con le modalità di presentazione della domanda. Ulteriori determinazioni riguardanti gli esami sono contenute nel Regolamento.

Titolo VII: GRADI ACCADEMICI

Art. 38

I gradi accademici, conferiti dalla FTIS a cui l'ISSRBg è collegato, sono il *Baccalaureato in Scienze Religiose*, al termine del primo ciclo, e la *Licenza in Scienze Religiose*, al termine del secondo ciclo.

Art. 39

I requisiti per conseguire il *Baccalaureato in Scienze Religiose* sono:

- a) aver frequentato il ciclo triennale di studi ed aver superato le verifiche con esito positivo;

- b) attestare la conoscenza di una lingua moderna oltre la propria;
- c) aver composto e discusso pubblicamente un elaborato scritto, conforme alle norme indicate nel Regolamento dell'ISSR, che mostri la capacità d'impostazione dell'argomento scelto, e aver sostenuto l'esame sintetico su apposito tesario davanti ad una commissione nella sessione prevista.

Art. 40

I requisiti per conseguire la *Licenza in Scienze Religiose* sono:

- a) aver frequentato il primo e secondo ciclo di studi ed aver superato le verifiche di profitto prescritte;
- b) attestare la conoscenza di due lingue moderne oltre la propria;
- c) aver composto un elaborato scritto, conforme alle norme indicate dal Regolamento, che mostri la competenza maturata nel campo di specializzazione prescelto, e sottometterlo a pubblica discussione nella sessione prevista.

Art. 41

Il Preside di una Facoltà di Teologia può ammettere al conseguimento del *Baccalaureato* in Teologia uno studente in possesso dei gradi accademici conseguiti presso l'ISSRBg che ne faccia richiesta, dopo che il Consiglio della medesima Facoltà abbia valutato il *curriculum* di studi e predisposto un apposito programma integrativo di almeno due anni con relativi esami.

Titolo VIII: SUSSIDI DIDATTICI ED ECONOMICI

Art. 42

L'ISSRBg si avvale di *strutture logistiche* messe a disposizione dal Seminario Vescovile di Bergamo, il cui utilizzo è regolamentato da un'apposita convenzione. Oltre ad aule ed altri spazi necessari per gli studenti, l'Istituto è dotato di una propria segreteria, munita di adeguati strumenti informatici, e di altri strumenti didattici utili per l'insegnamento.

Art. 43

Negli accordi con il Seminario Vescovile di Bergamo si prevede anche l'utilizzo

della Biblioteca del Seminario, ampiamente dotata di libri e di strumentazioni utili per il conseguimento delle finalità che l'Istituto si prefigge. Sarà premura del Direttore dell'Istituto suggerire al Bibliotecario del Seminario l'acquisto o l'aggiornamento di testi di particolare interesse per l'Istituto.

Art. 44

§ 1 - L'amministrazione dell'ISSRBg è autonoma e non dipende dalla FTIS. Non essendo l'Istituto un ente civilmente riconosciuto, esso si avvale per quanto necessario dell'ente della Diocesi di Bergamo, di cui il Vescovo diocesano, cioè il Moderatore dell'Istituto, è legale rappresentante.

§ 2 - La copertura economica delle attività dell'Istituto (compresi i costi logistici, le spese per la segreteria e per i sussidi didattici, la retribuzione dei docenti) conta sulle tasse degli studenti, sul contributo annuo della Diocesi di Bergamo, su una quota di eventuale intervento della Conferenza Episcopale Lombarda, oltre che su integrazioni derivanti da donazioni e da altre elargizioni.

Titolo IX: DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE

Art. 45

Eventuali modifiche al testo dello Statuto dell'ISSR devono essere sottoposte dal Gran Cancelliere della Facoltà di Teologia al Dicastero per la Cultura e l'Educazione per la debita approvazione.

Art. 46

In presenza di dubbia interpretazione del presente Statuto o di questioni non contemplate in esso, si seguano le indicazioni del Regolamento allegato, le decisioni di volta in volta adottate dai competenti organi di governo dell'Istituto e, in ultima istanza, le norme emanate dalla Santa Sede e dalla Conferenza Episcopale Italiana in materia, nonché quelle contenute nel Codice di Diritto Canonico.

Art. 47

L'eventuale passaggio degli studenti dal precedente al nuovo regime

dell'ISSRBg, come pure il conseguimento della Laurea magistrale in Scienze religiose da parte di chi avesse conseguito il titolo accademico alla fine del curriculum quadriennale precedentemente vigente, sarà stabilito, dopo attenta valutazione del *curriculum* svolto e degli esami superati, dal Direttore in base a criteri che saranno concordati con il Preside della FTIS.